

## ***Avv. Danilo Granata***

*C.so L. Fera 32 – Cosenza*

*Piazza del popolo 18 - Roma*

*Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)*

*Cell: 3479632101*

### **ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA COLLEGALE DEL 22.05.2026, N. 9492-2023, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. I bis, NEL GIUDIZIO N.R.G. 4749-2026**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **FEDERICO PIO ANTINORO**, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 9492-2026 resa dal TAR Lazio Roma, Sez. I bis, nell'ambito del giudizio nrg 4749-2026,

#### **AVVISA CHE**

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. I bis; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 4749-2026;
- il ricorso è stato presentato da **Federico Pio Antinoro**;

Il ricorso è stato presentato contro: a) il **Ministero della Difesa**, in persona del l.r.p.t.; b) **Commissione Ripam, Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato a 1 controinteressato;

- con il ricorso si è chiesto l'annualmento: 1. della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale – Codice FT35 “Assistente ai Servizi di Supporto”, limitatamente alla posizione del ricorrente e, in parte qua, alla mancata applicazione in suo favore della riserva del 15% per gli operatori volontari di Servizio Civile Universale e alla limitazione al 20% degli idonei ex art. 35, co. 5-ter, d.lgs. 165/2001, per come pubblicata in data 09.03.2026 sul sito ministeriale nonché sul Portale InPA; 2. del verbale n. 8 della Commissione d'esame del 23 febbraio 2026, nella parte in cui dà atto dell'applicazione al profilo FT35 del limite del 20% degli idonei e della sola riserva SCU per altri candidati, omettendo ogni riferimento al titolo di riserva del ricorrente, per come fornito a seguito di accesso agli atti; 3. degli atti interni e pareri richiamati nel medesimo verbale e nella nota DGPCIV del 5 febbraio 2026, nella parte in cui impongono l'applicazione della cd. “norma taglia-idonei” alle graduatorie del profilo FT35 approvate nel 2026; 4. della nota DGPCIV – Ufficio concorsi

- e assunzioni del 7.4.2026 (prot. indicato in atti) di riscontro all'istanza di autotutela del ricorrente, nella parte in cui nega la possibilità di applicare la riserva SCU oltre il tetto del 20% degli idonei, affermando di averla applicata solo "entro il limite del 20 per cento degli idonei"; 5. della graduatoria "lista punteggi" del profilo FT35 (All. 8 – Lista punteggi) nella parte in cui non qualifica come "vincitore" o "idoneo" il ricorrente pur avendo egli superato la prova scritta con punti 21,7/30; 6. per quanto occorra, del bando di concorso del 18.7.2024, ove interpretato nel senso di escludere l'operatività della riserva di legge ex art. 18, co. 4, d.lgs. 40/2017, come modificato dalla L. 74/2023;
- con il ricorso si è lamentato l'omessa considerazione del Servizio civile universale dichiarato da parte ricorrente nonché l'erronea applicazione della cd. normativa "taglia idonei" limitatamente agli interessi di parte ricorrente;
  - I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

*Violazione e falsa applicazione dell'art. 18, co. 4, d.lgs. 40/2017 come modificato dall'art. 1, co. 9-bis, L. 74/2023; violazione della L. 74/2023; violazione della lex specialis (artt. 7, 8, 9 e 13 bando); violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.); violazione della par condicio, del favor participationis e del legittimo affidamento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà; Difetto di motivazione; Falsa applicazione dell'art. 35, co. 5-ter, d.lgs. 165/2001; violazione del principio tempus regit actum; violazione dell'art. 4, co. 9, d.l. 25/2025 conv. L. 69/2025; violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e legittimo affidamento; disparità di trattamento rispetto agli altri profili del medesimo bando. Violazione della lex specialis del concorso (artt. 7, 8, 9 e 13 bando); violazione dell'art. 5 d.P.R. 487/1994; violazione dei principi di buona amministrazione, proporzionalità e "minimum ledere"; e o eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e sviamento; Violazione del principio di par condicio concorsorum e di uguaglianza (art. 3 Cost.); disparità di trattamento tra candidati del medesimo concorso e tra riservisti SCU; eccesso di potere per ingiustizia manifesta.*

Il ricorso contesta l'illegittima esclusione del ricorrente dalla graduatoria del concorso per 100 posti nel profilo FT35, causata dalle modalità di applicazione della riserva per il Servizio Civile Universale (SCU) e del limite normativo ai

candidati idonei.

In primo luogo, si denuncia la violazione dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017, il quale riserva il 15% dei posti nei concorsi pubblici non dirigenziali a favore di chi ha concluso il servizio civile senza demerito. Trattandosi di una riserva di legge a contenuto imperativo e autoapplicativo, essa opera indipendentemente da un richiamo espresso nel bando e va calcolata sul totale dei posti messi a concorso (pari a 15 posti su 100). Nel caso di specie, il bando è stato pubblicato il 18 luglio 2024, data successiva alla riforma, e il ricorrente ha regolarmente dichiarato e documentato il possesso del titolo. L'Amministrazione, pur riconoscendo in astratto la vigenza della riserva, ne ha ristretto l'applicazione ai soli sei candidati già vincitori per punteggio. Ha invece escluso il ricorrente sia dai vincitori sia dagli idonei, comprimendo la portata della riserva e subordinandola erroneamente al contingentamento degli idonei, in aperto contrasto con la normativa e con la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio n. 4907/2025 e n. 6161/2026).

In secondo luogo, si deduce la falsa applicazione del blocco del cd. "taglia-idonei" di cui all'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001, che limita il numero degli idonei al 20% dei posti messi a concorso. In base al principio *tempus regit actum*, le procedure concorsuali devono svolgersi secondo le regole vigenti al momento del bando, senza che norme sopravvenute o interventi di coordinamento successivi (come il d.l. 25/2025) possano alterare retroattivamente l'affidamento dei candidati. L'illegittimità dell'azione amministrativa emerge anche dalla disparità di trattamento rispetto ad altri profili del medesimo bando: per questi ultimi, le graduatorie sono state approvate entro il 31 dicembre 2025 senza applicare il tetto del 20% e dichiarando idonei tutti i candidati con punteggio pari o superiore a 21/30. Al contrario, per il profilo FT35, la Pubblica Amministrazione ha differito l'approvazione della graduatoria al 2026 per attendere una prova suppletiva asincrona, applicando a posteriori il limite del 20% (pari a soli 20 idonei) e riducendo drasticamente la possibilità di far valere il titolo di riserva.

Infine, si contesta la violazione della *lex specialis*, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e lo sviamento. L'Amministrazione ha gestito il ritardo organizzativo della procedura scegliendo la soluzione più lesiva per i concorrenti. Invece di pubblicare una graduatoria parziale entro la fine del 2025

congelando i posti necessari per i candidati della prova asincrona — modalità già utilizzata in altre procedure pubbliche e conforme al principio del minimum ledere —, ha posticipato l'intero provvedimento al marzo 2026. Tale differimento è stato utilizzato per imporre una restrittiva e non motivata "taglia-idonei". Per tali motivi si richiede l'annullamento dei provvedimenti e la ricostituzione della graduatoria FT35, con l'inclusione di tutti i candidati sopra la soglia minima di 21/30 e il calcolo corretto della quota di riserva SCU sull'intera base dei 100 posti.

Inoltre tale situazione ingenera anche una violazione della par condicio concorsorum.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti collocati nella Graduatoria di merito in posizione migliore del ricorrente e in generale tutti i vincitori e tutti gli idonei validamente inseriti nelle rispettive graduatorie;

#### **AVVISA INOLTRE CHE**

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza collegiale n. 9492-2026, pubblicata lo scorso 22 maggio, si precisa che *“Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria finale del concorso e di autorizzare la ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione, nella medesima pagina in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;*

*Ritenuto di disporre che:*

*- a tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, alla Direzione generale per il personale civile del Ministero della Difesa;*

*- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;*

*- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro venti giorni dal rilascio della medesima attestazione;*

*Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio dell'8 luglio 2026;"*

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 4749/2026) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

#### **AVVISA INFINE CHE**

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Sezione I Bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 22.05.2026, n. 9492-2026, *sub* r.g. 4749/2026.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it) , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Direzione generale per il personale civile del Ministero della Difesa , del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui

trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Roma, 25.05.2026

Avv. Danilo Granata